

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ISTITUTO SECOLI

Ai sensi dell'articolo 10 del DPR n.212/2005

Corso in Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda Riconosciuto con Decreto Ministeriale n.1262 del 25-09-2023





REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ISTITUTO SECOLI

REGOLAMENTO DIDATTICO	3
/ TITOLO I - PRINCIPI GENERALI -	3
Articolo 1 - FINALITÀ E APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO	3
Articolo 2 - CREDITI FORMATIVI E SISTEMA DI VALUTAZIONE	4
2.1. Crediti formativi accademici	4
Articolo 3 - ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO	6
/ TITOLO II - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO	7
Articolo 4 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (DAPL)	7
Articolo 5 - AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI CORSI	8
Articolo 6 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO	10
/ TITOLO III ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	12
Articolo 7 - ORDINAMENTO DEI CORSI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALE	12
Articolo 8 - CALENDARIO ACCADEMICO	13
Articolo 9 - PROGRESSIONE DEGLI STUDI	14
Articolo 10 - FREQUENZA	16
Articolo 11 - DURATA DEI CORSI, TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE	16
Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI	17
12.1. Accertamento della preparazione degli Studenti	17
/ TITOLO IV MOBILITA' STUDENTESCA	19
Articolo 13 - ISCRIZIONE A CORSI D'INSEGNAMENTO SINGOLI	19
Articolo 14- RICONOSCIMENTO STUDI PREGRESSI	19
Articolo 15 - TRASFERIMENTO	20



15.1. Trasferimento da altre istituzioni	20
Articolo 16 - RINUNCIA E SOSPENSIONE DEGLI STUDI	21
16.1. Rinuncia agli studi	21
16.2. Sospensione e interruzione temporanea degli studi	21
Articolo 17 DECADENZA DALLA QUALIFICA DI STUDENTE	22
Articolo 18- CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE	22
/ TITOLO V DIRITTO ALLO STUDIO	23
Articolo 19 - MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI	23
Articolo 20 - DIRITTO ALLO STUDIO	23
Articolo 21 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	24
/ TITOLO VI ORIENTAMENTO E TUTORATO	25
Articolo 22 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E TUTORATO	25
Articolo 23 - ORIENTAMENTO IN USCITA (SERVIZIO PLACEMENT)	26
/ TITOLO VII PUBBLICITA' DEGLI ATTI	26
Articolo 24 PUBBLICITA' DEGLI ATTI	26
/ TITOLO VIII MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	27
Articolo 25 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI	27



REGOLAMENTO DIDATTICO

/ TITOLO I - PRINCIPI GENERALI -

Articolo 1 - FINALITÀ E APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

- 1.1. Il presente Regolamento Didattico (di seguito denominato "Regolamento") di Istituto Secoli (di seguito denominato "Istituto") disciplina la definizione degli ordinamenti didattici e l'operatività dell'Istituzione.
- 1.2. Il Regolamento Didattico stabilisce l'ordinamento dei corsi di studio erogati dall'Istituto, definisce i principi generali e le direttive per la loro attuazione, l'organizzazione e il funzionamento. Il Regolamento Didattico disciplina inoltre i criteri che determinano la carriera accademica degli studenti.
- 1.3 Al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, i piani degli studi, i contenuti degli insegnamenti nonché il sistema di valutazione fanno riferimento alle linee guida e alle disposizioni generali vigenti per gli Istituti riconosciuti che rilasciano titoli a valore legale in Italia e in particolare alle direttive di cui all'Art. 2 comma 5 della Legge 508/1999 e all'Art. 3 del DPR 212/2005.
- 1.4 Il Regolamento Didattico dell'Istituto Secoli disciplina:
- a. l'ordinamento dei corsi di studio erogati;
- b. il funzionamento della didattica e dei servizi agli Studenti;
- c. la formazione e le prospettive per l'inserimento nel mondo professionale.



Articolo 2 - CREDITI FORMATIVI E SISTEMA DI VALUTAZIONE

2.1. Crediti formativi accademici

- 2.1.1. Gli Insegnamenti dei Corsi di Studio e le attività didattiche prevedono l'erogazione di crediti formativi (CFA) quale criterio di misura dell'impegno richiesto agli Studenti secondo le disposizioni vigenti per gli Istituti di formazioni similari che già rilasciano titoli a valore legale.
- 2.1.2. I crediti formativi accademici misurano il lavoro di apprendimento richiesto allo Studente. Ad ogni CFA corrispondono 25 ore di lavoro complessivo dello studente così ripartito:
 - lezioni teoriche 30% lezioni frontali, 70% attività autonoma dello studente;
 - teorico-pratiche 50% lezioni frontali, 50% attività autonoma dello studente;
 - laboratori per il 100% lezione frontale.
- 2.1.3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti con la frequenza delle attività didattiche e previo superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 2.1.4. Il sistema di valutazione fa specifico riferimento alle linee guida emanate dal MUR e alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal DPR 212/2005.
- 2.1.5. Al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana i parametri per la valutazione dello Studente sono strutturati secondo quanto contenuto nei "Descrittori di Dublino" (EHEA, European Higher Education Bologna Process, European Qualifications Framework 2004), che contribuiscono alla descrizione dei titoli nel quadro nazionale ed europeo.
- 2.1.6. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

2.2. Acquisizione e riconoscimento dei crediti



- 2.2.1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.

Il conseguimento dei crediti previsti esprime l'acquisizione da parte dello Studente di:

- capacità di comprensione e conoscenza della disciplina;
- capacità di applicazione della teoria nelle attività pratiche;
- capacità critica e autonomia di giudizio;
- un approccio scientifico metodologico in tutte le fasi di ricerca;
- attitudine nel valorizzare le proprie 'skills'.
- 2.2.2. Nel caso di trasferimento da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
- riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;



- 2.2.3. Nel rispetto della normativa vigente in materia l'Istituto può riconoscere agli Studenti crediti a dell'acquisizione di competenze e abilità professionali o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.
- 2.2.4. L'Istituto può prevedere il riconoscimento dei crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Istituto.

Articolo 3 - ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

- 3.1. L'Ordinamento didattico dei corsi di studio definiti ai sensi dell'art. 5 DPR 212/2005 determinano l'offerta formativa complessiva dell'Istituto e in particolare specificano:
 - a. la denominazione del corso di studio;
 - b. il dipartimento di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
 - d. i curricola in cui è eventualmente articolato il corso;
 - e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;
 - g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
 - i. ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specializzazione anche ai fini della



determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

3.2. L'Ordinamento didattico del Corso di 1° livello è riportato in appendice al presente Regolamento. Il Dipartimento e la Scuola a cui afferisce il corso sono individuate nella tabella A del D.P.R. 212/2005. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si procederà ad eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

/ TITOLO II - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Articolo 4 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (DAPL)

- 4.1. Il DAPL ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.
- 4.2. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture didattiche e approvato dal Consiglio Accademico.
- 4.3. Per essere ammessi ad un DAPL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dagli accordi internazionali in materia di formazione terziaria.
- 4.4. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata ordinaria del Corso è di tre anni.
- 4.5. Per conseguire il DAPL, lo studente deve acquisire almeno 180 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative definite dal



regolamento del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello, corrispondenti all'offerta formativa attiva per l'anno accademico di riferimento.

4.6. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito almeno 172 CFA corrispondenti al piano di studi dell'istituzione e avere dimostrato di possedere le conoscenze di base della lingua straniera e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici e attestati dal superamento di una prova di idoneità.

Articolo 5 - AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI CORSI

- 5.1 Tutti i Corsi di Studio erogati dall'Istituto sono ad accesso programmato, subordinati al possesso dei requisiti necessari, ovvero dei titoli richiesti e al superamento di un colloquio conoscitivo-attitudinale che prevede la valutazione del livello di preparazione iniziale.
- 5.2. Per l'ammissione ai Corsi tutti gli aspiranti devono essere in possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Diploma di maturità o titolo equipollente);
- 5.3. Possono accedere ai Corsi anche i cittadini stranieri forniti di titolo di studio equipollente. L'equiparazione dovrà essere accertata e certificata secondo le disposizioni vigenti presso le Rappresentanze diplomatiche italiane nei rispettivi Paesi di provenienza.
- 5.4. Per gli Studenti stranieri viene richiesta inoltre la conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese (livello B2 CEFR);
- 5.5. Le domande di ammissione devono essere redatte su apposita piattaforma digitale presente sul sito ufficiale dell'Istituto www.secoli.com; in alternativa è possibile compilare apposito modulo rilasciato su richiesta dalla Segreteria dell'Istituto Secoli. Le candidature devono essere inviate entro i termini indicati dalla stessa Segreteria.
- 5.6. Gli Studenti all'atto dell'iscrizione devono produrre la seguente documentazione:
- · domanda di iscrizione;



- · lettera di motivazione firmata;
- curriculum vitae con indicazione dettagliate del curriculum studiorum, in caso di possesso portfolio lavori;
- copia del Diploma del titolo di studio autenticato o certificato sostitutivo, per gli studenti stranieri certificato di valore rilasciato da apposito ufficio consolare;
- · copia del documento d'identità o del passaporto e copia del codice fiscale;
- n.1 foto formato passaporto (file formato jpg).
- 5.7. L'ammissione ai corsi è consentita per un numero di studenti massimo indicato annualmente dal Consiglio Accademico, previo il superamento del colloquio conoscitivo-attitudinale.
- 5.8. L'iscrizione ai corsi prevede il versamento di una retta annuale.
- 5.9. La retta di iscrizione non è rimborsabile salvo che per gli Studenti stranieri in caso di diniego di Visto d'ingresso da parte di un Consolato italiano.
- 5.10. I Corsi sono tenuti in lingua italiana. Per il primo anno dei Corsi triennali è possibile richiedere, in fase di iscrizione, un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese effettuato dagli stessi docenti o da un docente tutor.
- 5.11. Per il secondo e terzo anno del Corso triennale le lezioni vengono tenute esclusivamente in lingua italiana con lo scopo di far acquisire agli Studenti padronanza e comprensione della terminologia tecnica adottata dal Sistema Moda italiano indispensabile per lo svolgimento di un periodo di stage all'interno di un'azienda.
- 5.12. Gli Studenti stranieri che richiedano il servizio di traduzione in lingua inglese per il primo anno del corso sono tenuti ad iscriversi a un corso di lingua italiana che permetta loro di raggiungere il livello B2 (CEFR) prima dell'inizio del secondo anno.



Articolo 6 - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

- 6.1. Il conseguimento del Diploma accademico di primo livello avviene attraverso il superamento di una prova finale mirante a verificare le conoscenze e le competenze metodologiche e strumentali acquisite dallo Studente nonché degli ambiti culturali e interdisciplinari di riferimento.
- 6.2. L'ammissione alla sessione di 'Diploma' è subordinata all'acquisizione da parte dello Studente di almeno 172 CFA, esclusi gli 8 CFA assegnati alla Prova finale.
- 6.3. La scelta e lo sviluppo della Prova finale deve essere concordata tra lo Studente, il Docente relatore e gli eventuali Docenti correlatori. È compito dei Docenti indirizzare il lavoro dello Studente affinché venga completato coerentemente agli obiettivi prefissati e alle rispettive aree di competenza. A tal fine viene designato dal Consiglio Accademico un docente coordinatore delle tesi, che ha il compito di coadiuvare la Segreteria didattica nella gestione delle procedure e di predisporre l'organizzazione dei lavori della Commissione.
- 6.4. La Commissione della Prova finale è nominata dal Direttore Accademico e deve essere composta da un numero di membri non inferiore a cinque.
- 6.5. La Commissione della Prova finale è formata da docenti dell'Istituto Secoli afferenti al corso di studi. Fanno parte di diritto della Commissione il Direttore Accademico, il Coordinatore delle Tesi e il Docente Relatore. Possono essere individuati in qualità di membri esterni o di correlatori figure operanti nell'area professionale di riferimento. In ogni caso essi non potranno sostituire i membri interni dell'Istituto nella composizione della Commissione.
- 6.6. Il voto viene assegnato collegialmente dalla Commissione della Prova finale ed espresso in centodieci decimi.
- 6.7. La valutazione si basa sulla media ponderata dei voti riportati negli esami convertita in centodecimi, a cui si somma un punteggio per la Prova finale assegnato dalla Commissione, compreso tra 0 e 6.



La media dei voti registrati in carriera è calcolata sui CFA corrispondenti a tutti gli esami del percorso formativo, con esclusione degli esami che prevedono una certificazione di idoneità.

- 6.8. Le Commissioni giudicatrici per la Prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono concedere, all'unanimità, la lode al candidato che, oltre a raggiungere il punteggio massimo di 110, consegue il massimo dei voti nella prova finale. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi.
- 6.9. Le sessioni di svolgimento delle Prove finali di Diploma dell'Istituto Secoli sono fissate dal Direttore Accademico, salvo casi eccezionali, al termine delle sessioni degli esami di profitto.
- 6.10. Per le prove finali di diploma sono previste le seguenti sessioni:
 - Giugno;
 - Settembre;
 - Dicembre;
 - Marzo.
- 6.11. Lo Studente che intende discutere la Tesi deve presentare domanda tramite l'invio della documentazione al Coordinatore delle Tesi, secondo specifica procedura.
- 6.12. La domanda viene sottoposta al Coordinatore delle Tesi e al Direttore Didattico. La non ammissione deve essere motivata e comunicata allo Studente.
- 6.13. Nel caso la discussione della Tesi non venga effettuata in una delle sessioni previste nell'anno come da Regolamento, lo Studente è tenuto ad effettuare una nuova iscrizione come Studente Fuori Corso e pertanto al versamento della quota relativa.



/ TITOLO III ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Articolo 7 - ORDINAMENTO DEI CORSI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALE

- 7.1. Il Corso triennale di *Fashion Design e Tecnologie del Prodotto Moda* individua una graduale acquisizione di competenze teoriche ed esperienze laboratoriali e tiene in considerazione:
- -i requisiti e gli indirizzi indicati dal MUR e i più avanzati modelli didattici di alta formazione a livello nazionale e internazionale;
- -l'evoluzione del contesto culturale, socio-economico e tecnologico;
- -la missione educativa-formativa dell'Istituto rispetto alle possibili evoluzioni della ricerca scientifica e tecnologica e ai processi di innovazione;
- -la produzione artistico-scientifica quale attività costante promossa dall'Istituto attraverso rapporti costanti di collaborazione con università, aziende e istituzioni del settore moda.
- 7.2. Le attività formative vengono erogate sotto forma di lezioni frontali, esercitazioni laboratoriali, seminari, in accordo con i Piani degli Studi previsti per ciascun Corso.
- 7.3. Il percorso didattico è strutturato per fornire agli Studenti competenze e per dare loro la possibilità di operare nelle aree della ricerca, del disegno, della progettazione e della produzione.
- 7.4. I Piani degli Studi sono strutturati in accordo con gli ordinamenti didattici e i programmi formativi delle Istituzioni di Alta Formazione di livello terziario pubbliche e private, che già operano nella formazione per il settore moda e prevedono, attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative:
- -le attività formative di base forniscono strumenti e informazioni propedeutiche nei diversi ambiti disciplinari;
- -le attività formative caratterizzanti individuano le conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici oltre che le competenze specialistiche necessarie;



- -le attività rubricate come integrative o affini estendono gli ambiti culturali sotto il profilo della interdisciplinarietà e nei diversi contesti di riferimento (culturali, socio-economici, produttivi, di ricerca e comunicazione) in coerenza con le attività di base e caratterizzanti.
- 6.5. L'offerta formativa può comprendere inoltre attività autonomamente scelte dallo Studente per affinare il proprio curriculum accademico: visite esterne ad istituzioni e aziende del settore, seminari, partecipazione a concorsi, attività di tirocinio e ricerca presso lo stesso Istituto.
- 7.6. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i 'curricula'.
- 7.7. Lo Studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione del Piano di Studi individuale, compatibile con l'ordinamento didattico del Corso di Studi. Il Piano di studi ha validità per l'intera durata del ciclo a cui si riferisce.
- 7.8. Nel caso in cui lo Studente durante il percorso di studio intenda motivatamente modificare il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda. L'approvazione viene effettuata dalla struttura didattica competente.
- 7.9. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Articolo 8 - CALENDARIO ACCADEMICO

- 8.1. Il Calendario Accademico definisce le attività didattiche, le sessioni degli esami di profitto e le sessioni di Prove finali nella loro articolazione annuale.
- 8.2. La durata dell'Anno Accademico è fissata dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il Calendario Accademico viene consegnato agli Studenti all'inizio di ogni annualità e contiene le date di avvio e termine delle lezioni, delle sessioni d'esame e di tesi oltre alle festività e agli eventuali periodi di sospensione dell'attività didattica.



8.3. L'Anno Accademico è suddiviso in semestri, ciascuno dei quali costituito da 18 settimane così strutturate: 15 settimane di lezione, 1 settimana per la preparazione degli esami e 2 settimane di sessione d'esame.

Nel calendario di ogni anno accademico sono state previste tre sessioni d'esame per ogni semestre e tre sessioni riservate alla prova finale.

- 8.4. La didattica prevede lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e seminari.
- 8.5. L'orario delle lezioni, la pianificazione e l'utilizzo degli spazi viene comunicato all'avvio di ogni semestre.
- 8.6. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e un'organizzazione efficiente della didattica, l'Istituto si riserva di apportare eventuali variazioni al Calendario Accademico funzionali allo svolgimento delle lezioni, sia in via provvisoria, sia definitiva, e di darne tempestiva comunicazione agli Studenti.

Articolo 9 - PROGRESSIONE DEGLI STUDI

- 9.1.1. La progressione degli studi è legata al superamento degli esami previsti per ciascuna annualità. Gli studenti iscritti ai corsi che entro la sessione autunnale dell'anno in corso abbiamo sostenuto positivamente tutti gli esami hanno diritto all'iscrizione al successivo anno di corso.
- 9.1.2. Per poter accedere agli anni successivi al primo, lo Studente deve conseguire il numero di CFA minimo previsto dal piano di studi del corso, corrispondente alle attività formative ritenute 'propedeutiche' (vincolanti per l'iscrizione agli anni successivi) per l'iscrizione agli anni successivi.

Lo studente può quindi essere in debito dei CFA corrispondenti alle attività formative ritenute 'complementari' dal piano di studi del corso.

Nel caso in cui lo Studente sia in difetto di alcuni insegnamenti complementari previsti dal piano, dovrà recuperare tali insegnamenti e relativi CFA mancanti nelle sessioni d'esame dell'anno successivo.



9.2. Studenti ripetenti

9.2.1. Gli Studenti che non si trovino nella posizione indicata dai commi precedenti, possono iscriversi come studenti ripetenti all'ultimo anno di corso frequentato pagandone la relativa retta;

Le domande di iscrizione agli anni successivi al primo devono essere presentate entro il 15 luglio dell'anno in corso.

9.2.2. Tutti coloro che non provvedono a regolarizzare la loro iscrizione ai diversi anni di corso, nei tempi e nei modi stabiliti dai commi precedenti del presente articolo, non sono ammessi alle lezioni, né possono utilizzare le attrezzature dell'Istituto.

9.3. Propedeuticità e sbarramenti

- 9.3.1. L'Ordinamento didattico del Corso di studio può prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.
- 9.3.2. Alla fine del primo anno e del secondo anno di Corso, lo Studente deve aver conseguito un numero di CFA corrispondente alle discipline ritenute 'propedeutiche'.
- 9.3.3. La mancata acquisizione dei CFA relativi alle discipline 'complementari' per il primo e il secondo anno di corso non impedisce il passaggio all'annualità successiva fermo restando che lo Studente consegua i crediti necessari entro la sessione autunnale d'esami del terzo anno di corso.

9.4. Studenti fuori corso

9.4.1. Gli studenti iscritti che abbiano conseguito entro la sessione autunnale tutti i crediti relativi alle attività formative (172 CFA), possono concludere la preparazione della Tesi entro la sessione di febbraio/marzo dell'anno successivo senza doversi iscrivere all'Anno Accademico come studenti fuori corso, e quindi senza pagare le relative tasse e i contributi previsti.



- 9.4.2. Qualora la Tesi non venga discussa nella sessione di Diploma di febbraio/marzo, lo studente diplomando è tenuto a iscriversi, come Studente Fuori Corso, al terzo anno.
- 9.4.3. Nel caso in cui lo Studente non abbia completato la frequenza e gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studi entro la sessione autunnale del terzo anno, lo Studente deve iscriversi entro il 30 settembre in qualità di Studente Fuori Corso, pagando le relative tasse e contributi.

Articolo 10 - FREQUENZA

- 10.1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per l'ammissione agli esami è necessario che gli Studenti abbiano frequentato almeno l'80% delle ore previste per ciascun insegnamento.
- 10.2. Le presenze degli Studenti alle lezioni vengono certificate dai docenti titolari dei singoli insegnamenti per via informatica e mediante apposita modulistica predisposta dalla Segreteria.

Articolo 11 - DURATA DEI CORSI, TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE

- 11.1. All'atto dell'immatricolazione lo Studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
- 11.2. Il Consiglio Accademico tuttavia può deliberare, su specifica richiesta dello Studente che attesti con opportuna certificazione la sua condizione di lavoratore, la possibilità di completare i corsi di studio in un tempo superiore, e comunque non oltre il doppio della durata normale.
- 11.3. Il Consiglio Accademico può deliberare altresì sulle modalità organizzative della didattica e sulla quota annuale di contribuzione.



Articolo 12 - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

12.1. Accertamento della preparazione degli Studenti

- 12.1.1. Nel corso dell'anno accademico lo Studente sostiene gli esami di profitto relativi agli Insegnamenti del proprio Piano di Studi nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
- 12.1.2. In base alle specificità dei singoli insegnamenti, gli esami di profitto possono prevedere le seguenti tipologie di verifica:
- prove orali;
- esami scritti, sotto forma di test, questionari a risposta multipla;
- valutazione del portfolio;
- attività pratiche;
- ricerca / relazione / documentazione scritta.
- 12.1.3. Il calendario dettagliato delle sessioni d'esame viene stabilito ogni anno dal Consiglio Accademico che ne dà comunicazione per tramite della Segreteria didattica.
- 12.1.4. Il calendario degli esami viene comunicato ufficialmente almeno due settimane prima del loro svolgimento.
- 12.1.5. Le sessioni d'esame ordinarie sono:

Primo semestre

- sessione invernale
- · sessione estiva
- sessione autunnale

Secondo semestre

- sessione estiva
- sessione autunnale
- . sessione straordinaria
- 12.1.6 La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Gli esami sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.



- 12.1.7. Gli appelli degli esami di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dalla Direzione che dovrà verificare che ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
- 12.1.8. In ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal regolamento didattico del corso di studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova.
- 12.1.9. In conformità con quanto previsto dal DPR 212/2005 e dal Regolamento didattico, per l'accesso agli esami gli studenti devono aver raggiunto l'80% delle presenze in ogni insegnamento.
- 12.1.10. In caso di mancato superamento dell'esame, lo Studente può chiedere di sostenerlo nuovamente nelle sessioni successive.
- 12.1.11. Gli Studenti devono presentarsi alla prova d'esame all'orario stabilito per il suo inizio e muniti di Libretto dello Studente.

12.2 Commissioni degli esami di profitto

- 12.2.1 La valutazione è effettuata da una Commissione costituita dal titolare del corso in qualità di Presidente e da altri due docenti afferenti a discipline affini designati dal Direttore Accademico.
- 12.2.2. All'inizio di ogni seduta d'esame il Presidente provvede alla registrazione delle presenze.
- 12.2.3. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o singolarmente. In ogni caso, la valutazione finale sarà collegiale.
- 12.2.4. Il Presidente compila i verbali d'esame e le schede di valutazione correlate indicando i criteri di giudizio e gli argomenti trattati. Il verbale e le schede di valutazione devono essere sottoscritti dal candidato per accettazione della valutazione.



/ TITOLO IV MOBILITA' STUDENTESCA

Articolo 13 - ISCRIZIONE A CORSI D'INSEGNAMENTO SINGOLI

- 13.1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un Diploma di scuola media di secondo grado, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun Corso di studi presso Istituti di alta formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati presso l'Istituto.
- 13.2. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- 13.3. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
- 13.4. L'iscrizione a corsi singoli comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.5. È possibile inoltre l'iscrizione a singoli corsi come uditori previo versamento di una tassa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14- RICONOSCIMENTO STUDI PREGRESSI

- 14.1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
- a. in possesso di titolo accademico o universitario;
- b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
- c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
- 14.2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
- a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;



- c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- 14.3. Il riconoscimento può avvenire mediante la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'istituzione, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- 14.4. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal Consiglio Accademico.

Articolo 15 - TRASFERIMENTO

15.1. Trasferimento da altre istituzioni

- 15.1.1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Istituto entro il 30 settembre di ogni anno accademico.
- 15.1.2. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
- 15.1.3. Il Consiglio accademico delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:
 - a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Istituto;
 - b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Istituto.
- 15.1.4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai corsi di I° livello.



15.2. Trasferimento verso altre istituzioni

- 15.2.1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico.
- 15.2.2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Istituto.
- 15.2.3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità già versate dallo studente.
- 15.2.4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Articolo 16 - RINUNCIA E SOSPENSIONE DEGLI STUDI

16.1. Rinuncia agli studi

- 16.1.1. Lo Studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
- 16.1.2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
- 16.1.3 Lo Studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

16.2. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 16.2.1. Lo Studente può decidere di sospendere il proprio percorso di studi in qualsiasi momento dell'anno inviandone comunicazione alla Segreteria.
- 16.2.2. In caso di sospensione l'Istituto Secoli riconoscerà il percorso didattico fino a quel punto sostenuto, che potrà essere ripreso entro 24 mesi dalla data di sospensione.



16.2.3. La Direzione didattica ha il compito di ratificare la ripresa della frequenza alle lezioni e gli eventuali Insegnamenti che lo Studente sarà tenuto a integrare.

Articolo 17 DECADENZA DALLA QUALIFICA DI STUDENTE

- 17.1. Lo Studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per due anni decade dalla qualifica di studente.
- 17.2. Decade dalla qualifica anche lo Studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di Studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
- 17.3. Lo Studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
- 17.4. Lo Studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
- 17.5. La decadenza non si applica allo Studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo Studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Articolo 18- CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

- 18.1 La qualifica di studente iscritto all'Istituto cessa per:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altra Accademia;
 - c. rinuncia agli studi;
 - d. decadenza.

Per gli articoli 15,16,17 e 18 si veda anche il Manifesto degli Studi.



/ TITOLO V DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 19 - MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI

- 19.1. I materiali necessari per lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, forniti dall'Istituto Secoli e compresi nella retta, includono:
- dispense didattiche;
- materiali di consumo e strumenti per la modellistica (carta, carta velina, cartone, squadre, punteruolo, metro da sarto);
- tessuti, tele e accessori per la confezione dei prototipi;
- kit di lavorazione contenente gli accessori per l'utilizzo delle macchine da cucire presenti in Istituto;
- licenza del software Lectra Modaris per la modellistica CAD.
- 19.2. L'Istituto mette a disposizione degli Studenti aule-laboratori studio per il lavoro in autonomia, dotate di macchine da cucire industriali o computer.
- 19.3. L'utilizzo della aule-laboratorio studio è disciplinato da specifici regolamenti e norme di sicurezza (Regolamento aule-laboratori studio).
- 19.4. L'Istituto dispone inoltre di una Biblioteca provvista di volumi, periodici e supporti multimediali consultabili da parte degli Studenti secondo le modalità previste nel Regolamento della Biblioteca.

Articolo 20 - DIRITTO ALLO STUDIO

- 20.1. L'Istituto Secoli promuove agevolazioni di carattere economico per l'accesso agli studi mediante Borse di studio totali o parziali, finanziamenti e riduzioni contributive.
- 20.2. Per i candidati con residenza in Italia, la retta di frequenza annuale è calcolata proporzionalmente in base al reddito e al patrimonio familiare comprovato dalla dichiarazione ISEE Universitaria (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).



- 20.3 A sostegno di tutti gli Studenti residenti in Italia può essere richiesto il pagamento dilazionato della retta di frequenza del corso in nr. 3 (tre) rate mensili, con saldo totale entro il terzo mese di lezione.
- 20.4. Annualmente viene indetto un bando per l'assegnazione di Borse di studio destinate agli Studenti meritevoli disponibile presso la Segreteria dell'Istituto. Le Borse sono aperte tanto alle nuove matricole che agli Studenti già iscritti all'Istituto Secoli.

Articolo 21 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

- 21.1. L'Istituto Secoli promuove progetti di collaborazione con aziende e altri Istituti di formazione e Universitari finalizzati alla condivisione di esperienze didattiche e di ricerca.
- 21.2. L'Istituto persegue il confronto con istanze culturali, metodiche e tecnologie applicate diversificate nell'ambito del Fashion Design, con lo scopo di individuare temi specifici di approfondimento sotto il profilo creativo e progettuale e di stabilire nuove sinergie tra Docenti e Studenti.
- 21.3. Il trasferimento di queste attività nella didattica si concretizza in:
 - lezioni e seminari per Istituti e Università all'estero;
 - cooperazione tra gruppi di Studenti e di Docenti dell'Istituto Secoli con altri team presso enti di formazione all'estero;
 - consulenza e formazione per aziende all'estero per la specializzazione in settori avanzati della ricerca nel campo del Fashion Design;
 - partecipazione a concorsi ed eventi internazionali in collaborazione con altri Istituti o Università.



/ TITOLO VI ORIENTAMENTO E TUTORATO

Articolo 22 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E TUTORATO

- 22.1. L'Istituto promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario e informativo; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
- 22.2. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente ai suoi interessi ed attitudini. L'attività viene svolta sulla base di un piano annuale attivato dall'Istituto e approvato dal Consiglio Accademico.
- 22.3. Lo svolgimento di attività integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
- 22.4. L'istituto organizza altresì attività di tutorato rivolte a:
 - a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e
 - il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
- 22.5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale attivato dall'Istituto e approvato dal Consiglio Accademico. A tal fine vengono individuate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'Istituto.
- 22.6. Le attività di orientamento e tutorato possono essere supportate da personale tecnico-amministrativo e da allievi.
- 22.7. L'Istituto si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili



Articolo 23 - ORIENTAMENTO IN USCITA (SERVIZIO PLACEMENT)

- 23.1. Tutti gli Studenti possono avvalersi del servizio di orientamento in uscita dell'Istituto denominato Placement.
- 23.2. Il servizio fornisce ai neodiplomati e agli ex-allievi indicazioni e contatti per l'inserimento nel mondo del lavoro al fine di supportarli nella ricerca di nuove opportunità di carriera in base al talento e alle competenze maturate.
- 23.3. L'Istituto si propone come interlocutore dei Responsabili degli Uffici Risorse Umane delle aziende al fine di favorire le relazioni tra i giovani diplomati e l'industria del settore.
- 23.4. L'Istituto ha predisposto allo scopo una piattaforma sul proprio sito web attraverso la quale mettere in comunicazione il mondo delle imprese e in particolare i Responsabili delle Risorse Umane con i giovani talenti neodiplomati.

/ TITOLO VII PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Articolo 24 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 24.1. L'Istituto promuove forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
- 24.2. Annualmente l'Istituto pubblica il Manifesto degli Studi. Esso indica:
 - a) i piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario
 - all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.



- 24.3. L'Istituto è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate, ed eventuali ulteriori informazioni utili.
- 24.4. L'Istituto individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.
- 24.5 Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Istituto;
 - b. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Istituto;
 - c. comunicazioni per via telematica a cura della Segreteria e delle strutture didattiche.

/ TITOLO VIII MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Articolo 25 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, ex art.10 del DPR 212 del 2005.